



Ordine degli Avvocati di Torino

*Come indicare l'indirizzo di PEC negli atti
alla luce delle norme introdotte dal D.L. 98/2011?*

Cari Colleghi,

come sapete, il D.L. 98/2011 entrato in vigore il 6/7 scorso aggiunge il comma 3-bis all'articolo 13, del Testo unico delle spese di giustizia (DPR 115/2002). Ai sensi di tale disposizione, «*ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile, e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà*».

Ai fini del rispetto della disposizione sopra riportata, **il Tribunale di Torino ci informa che, per quanto di loro competenza, è sufficiente che codici fiscali (del difensore e della parte assistita), indirizzo di PEC e numero di fax siano indicati nell'atto introduttivo (per esempio nel "timbro") o, per i primi tempi, nella nota di iscrizione a ruolo o in dichiarazione a parte.**

Ai fini della ricezione delle comunicazioni di cancelleria, da parte nostra, suggeriamo l'indicazione come segue (se si è iscritti ad un Punto di Accesso): *"dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, o all'indirizzo di PEC _____@pec.ordineavvocatitorino.it, comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax ___/_____".*

Qualora non si sia iscritti ad un Punto di Accesso, sarà sufficiente indicare: *"dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. all'indirizzo di PEC _____@pec.ordineavvocatitorino.it, comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax ___/_____".*

L'indirizzo di PEC "ordinaria" sarà *nomecognome@pec.ordineavvocatitorino.it* o altro indirizzo comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009.

Il Gruppo di Formazione sul Processo Civile Telematico

V Contributo unificato - procedimenti esenti

(Aggiornato al 17 luglio 2011)

Procedimenti già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura:

- procedimenti in materia di lavoro (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533) compreso il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione ma solo fino al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 23-*quiquiesdecies*, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Dal **17 luglio 2011** ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono esenti solo se la parte abbia un reddito imponibile inferiore ad euro 31.884,48 (escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione). Dal 6 al 16 luglio 2011 la soglia di reddito era stata fissata ad euro 21.256,32 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

- procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533) compreso il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione ma solo fino al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 23-*quiquiesdecies*, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Dal **17 luglio 2011** ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono esenti solo se la parte abbia un reddito imponibile inferiore ad euro 31.884,48 (escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione). Dal 6 al 16 luglio 2011 la soglia di reddito era stata fissata ad euro 21.256,32 ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98;